

Stato. L'onorevole Mancini sa che queste liti sono onerose per i particolari, non mai per il fisco; esso conosce la nostra legislazione a questo riguardo; quindi non deve temere che il Governo abbia a sobbarcarsi in ispece.

Per conseguenza io insisto acciocchè si ammetta qualunque altro mezzo che si creda utile alla percezione dell'imposta; ma il gettare questo principio, che si possa negare giustizia, solo perchè un'imposta non fu pagata, è sciogliere il vincolo che costituisce la società umana.

**MANCINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MANCINI.** Si crede che la mia proposta implichi la conseguenza che debba negarsi la giustizia, o che coloro i quali debbono amministrarla diventino in certa guisa parte del meccanismo delle percezioni finanziarie. La Camera giudicherà se questo possa essere l'effetto della mia proposta.

Se l'onorevole Mellana conoscesse quale fu, in varie provincie d'Italia, ed anche in Piemonte, la pratica fondata sulla legislazione esistente fino ad oggi, farebbe alla mia proposta il rimprovero contrario.

Attualmente, in molte provincie, quando non si presenta nel giudizio d'appello una copia autentica di sentenza in quella forma che è soggetta al pagamento di una maggior tassa, le Corti debbono dichiarare incorsa la decadenza dalla facoltà di appellare, con danno irreparabile dell'infelice litigante, il quale non ebbe altra colpa se non se quella talvolta di aver confidato i suoi affari ad un procuratore men diligente, o che per la fallibilità umana, o per un'inavvertenza assai scusabile, omise di presentare una copia della sentenza, la quale si trovasse in perfetta regolarità con la tassa.

In questo sistema, la legge non si contenta di prescrivere il pagamento della tassa, come condizione per ottenere i provvedimenti di giustizia, ma per la contravvenzione commessa ad una legge d'imposta spoglia il giudice della sua autorità, e spoglia irreparabilmente le parti del diritto di ottenere giustizia.

Molte volte si è mosso lamento di questo soverchio rigore, proponendo che almeno si permetta supplire al pagamento effettivo della tassa dovuta prima della emanazione della sentenza, anzichè obbligare il giudice a negare definitivamente la giustizia per considerazioni puramente e semplicemente fiscali.

Quindi la mia proposta, anzichè favorire un diniego di giustizia, tende ad assicurare che sempre la giustizia sia resa, previo il pagamento della tassa, e perciò a mitigare una severità eccessiva.

Nè l'obbligare a questo previo pagamento della tassa lede verun diritto, che anzi il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge non permette che alcuni dei litiganti, per avere giustizia, debbano far constare di avere già pagata anticipatamente la tassa del registro, ed alcuni altri possano riuscire ad ottenerla prima di avere adempiuto a questa obbligazione.

L'onorevole Restelli mi opponeva una considerazione di ben altra natura: egli diceva potersi prevedere dei casi in cui fosse urgentissimo emettere un provvedimento, ed il ritardo anche di un giorno non fosse senza pericolo, senza danno. Ma io lo pregherò di riflettere ch'egli prende consiglio da una supposizione che certamente è l'eccezione e non la regola generale.

Ammetto anch'io che in alcuni rari ed eccezionali casi si possa per urgenza desiderare che un provvedimento di giustizia non sia indugiato per far prima pagare la tassa di registro; ed oggi ancora i tribunali in simili casi ordinano pro-

cedersi intanto all'esecuzione degli atti, prima ancora del pagamento della tassa; ma non vedrei la necessità di alcun'altra concessione a questa considerazione dell'onorevole Restelli, se non quella di esprimere, se così vuoi, nell'articolo che i giudici debbano sospendere la pronunziatura sino a che facciasi constare del pagamento della tassa di registro, *fuorchè ne' casi ch'essi medesimi dichiarassero urgenti*. Così sarebbe conciliato ogni riguardo ne' casi speciali, cui egli accenna, nè si manterrebbe un assoluto ed irremovibile ritardo all'esperimento dei diritti dei privati.

Ma in regola generale noi verremo a stabilire due diverse categorie di contribuenti: gli uni diligenti ed osservanti della legge, che prima pagano, versando nella cassa dello Stato la tassa, e poi domandano da' tribunali e dalle altre pubbliche autorità i provvedimenti di giustizia de' quali abbisognano; e gli altri, i quali invece, senza alcun giustificabile motivo, cominciano per ottenere i provvedimenti giudiziari senza far constare del pagamento della tassa, e lasciando lo Stato esposto alla probabilità di non più poterla riscuotere.

**PRESIDENTE.** Favorisca il signor Mancini di formulare il suo emendamento.

**MANCINI.** Desidererei sapere se la Commissione è ferma nel respingere quest'emendamento, poichè non vorrei contribuire anch'io dal mio canto a prolungare la discussione di questa legge.

Dichiaro che per ora non mi determinerei a formulare un preciso emendamento, salvochè la Commissione mostrasse la sua propensione ad accettarlo.

**TONELLO, relatore.** La Commissione persiste nell'appoggiare l'emendamento qual è stato proposto dall'onorevole Restelli, perchè mettere nuovamente il giudice nell'imbarazzo di dichiarare se vi sia caso d'urgenza, o no, lasciare questo nuovo arbitrio, sarebbe grave pericolo.

**MANCINI.** In tal caso mi astengo dal proporre il mio emendamento.

**MINGHETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI.** Credo opportuno di far osservare, come relatore della legge sul bollo, che in questa si è introdotto un emendamento che venne accettato anche dal ministro di finanze, al quale fu partecipato; emendamento che corrisponderebbe a quello cui accennava l'onorevole Mancini.

Perciò nel caso che egli ritiri la sua proposta dopo le osservazioni testè espresse anche dalla Commissione, tornerà forse in acconcio, quando venga in discussione la legge sul bollo, di togliere anche quell'emendamento. . . .

**PRESIDENTE.** Ora converrebbe che il commissario regio, secondo la riserva espressa, facesse l'emendamento all'articolo 60 da lui proposto nel caso che fosse accettato l'emendamento.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** All'articolo 60 si dovrebbe dire così:

« I notai, i funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, quelli delle pubbliche amministrazioni e loro delegati, non potranno, salvo il disposto dell'articolo 65, ritasciare, » ecc.

**PRESIDENTE.** Questo mi pare evidente.

**TONELLO, relatore.** È una conseguenza dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** S'intenderà così modificato. Ora metto a partito l'articolo 65 coll'emendamento del deputato Restelli.

(La Camera approva.)

« Art. 66. Ogniquale volta sarà pronunciata una condanna o sarà presa una deliberazione sopra un atto registrato, nella